

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01120/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1120 del 2020, proposto da

Comune di Scandale, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Bocchinfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Catanzaro, viale Europa - loc. Germaneto;

nei confronti

Comune di San Pietro in Guarano non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa idonea misura cautelare

-del Decreto dirigenziale dell'8.06.2020, n. 6161, avente ad oggetto "Programmazione unica triennale nazionale 2018-2020. Avviso pubblico aggiornamento Piano regionale triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica. (Dec. N. 13320 del 29/10/2019) Approvazione graduatorie dei beneficiari degli interventi finanziabili e non finanziabili. Annullamento Decreto n.

1130 del 10/02/2020.”, nella parte in cui (All. B, n.ri 36 e 37) esclude la domanda del Comune di Scandale, nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, prodromico, connesso, consequenziale o esecutivo, ivi compresa la nota della Regione Calabria – Dipartimento n. 6 Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità – del 30.06.2020, prot. n. 213346, con la quale sono stati comunicati i motivi di esclusione e della successiva nota acquisita al protocollo comunale in data 20.07.2020, prot. n. 3511, di conferma dei motivi di esclusione;

-ed inoltre, occorrendo, delle clausole di cui ai paragrafi 4.5 e 4.8 dell'Avviso pubblico se riconosciute applicabili nel senso escludente ritenuto dalla Regione Calabria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- il ricorso è stato ritualmente notificato all'Amministrazione resistente ed ad un controinteressato;

Ritenuto che:

- occorre procedere all'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, nei confronti di tutti i Comuni il cui progetto sia stato inserito nella graduatoria degli ammessi, che potrebbero essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso, e ciò mediante pubblicazione sul sito *web* della Regione Calabria, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, di un avviso dal quale risulti:

1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

- 2) il nome delle ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
- 4) l'elenco dei controinteressati, eventualmente indicati genericamente come i soggetti di cui all'allegato A al DDRC n. 6161 del 08/06/2020 i cui interventi risultano ammessi a finanziamento nella programmazione unica triennale nazionale 2018-2020 - avviso pubblico "aggiornamento piano regionale triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica";
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "T.A.R. Calabria - Catanzaro", sottosezione "Ricerca ricorsi";
- 6) l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

Ritenuto di disporre a tal fine

- che la p.a. avrà l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in un'apposita sezione del sito denominata "*Atti di notifica*" - previa consegna da parte ricorrente, su supporto informatico, del predetto avviso ,di copia del ricorso, della presente decisione, dell'elenco dei controinteressati, distinti come indicato al precedente n. 4) - l'avviso preceduto dal titolo in neretto maiuscolo denominata "notifica per pubblici proclami" - seguita dagli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati (evincibile dall'avviso) (es. NOTFICA PER PUBBLICI PROCLAMI – DDG n. 1 – GRADUATAORIA AMMESSI PROCEDURA FINANZIAMENTO X), ponendo quali allegati consultabili il testo integrale del ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati;
- che la p.a. intimata:
 - a) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso e tutta la documentazione sopra elencata;
 - b) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta

pubblicazione dell'avviso, del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;

c) dovrà, inoltre, curare che sull'*homepage* del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati l'avviso, il ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati interessati dall'avviso;

- che il ricorrente versi (in difetto di specifiche tariffe disciplinanti la materia), euro 100,00 (cento/00) all'Amministrazione onerata della pubblicazione via *web*, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l'attività di pubblicazione sul sito;

- che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (quindici) dal primo adempimento;

Ritenuto, inoltre:

- che le esigenze cautelari siano adeguatamente soddisfatte, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., tramite la celere fissazione della trattazione del merito del ricorso;

- che, stante la natura della decisione, nulla debba disporsi sulle spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), nel ricorso di cui in epigrafe, così provvede:

1) Dispone, a carico di parte ricorrente, l'integrazione del contraddittorio nei termini e modi di cui in parte motiva;

2) Rinvia alla pubblica udienza del 10.3.2021 ore 9,30.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione.

Dispone che la Segreteria del Tribunale provveda alla comunicazione alle parti del

presente provvedimento.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario

Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Francesca Goggiamani

IL PRESIDENTE

Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO